

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

Iscrizione N: VE04207
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma 3;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ed in particolare l'articolo 11 che prevede l'obbligo per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di assicurare il ritiro gratuito di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 20/02/2015 registrata al numero di protocollo 3482/2015;

Considerato quando disciplinato dall'art. 84 del Codice della Strada il quale prescrive che, ad eccezione dei veicoli ad uso speciale e dei veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6t, la locazione dei veicoli commerciali è ammessa solo tra imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori e titolari di autorizzazione;

Preso atto di quanto disposto dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 5681 del 16/03/2015 relativamente alla disponibilità temporanea, per comodato o locazione senza conducente, di veicoli adibiti al trasporto delle merci;

Considerato, altresì, che la locazione è consentita esclusivamente ai soggetti che esercitano professionalmente l'attività di locazione sulla base delle autorizzazioni comunali conseguite secondo le modalità previste dal DPR 481/2001 e quindi può essere svolta ai sensi dell'art. 82 del CdS esclusivamente con veicoli immatricolati uso di terzi;

Appurato che il veicolo targato AGS063, immatricolato come macchina operatrice semovente, con massa massima di 1,2t, risulta in capo all'impresa tramite un contratto di locazione, concedente PADOVA T.R.E., codice fiscale 03950790281, e pertanto l'impresa non è in possesso di un contratto di disponibilità dei veicoli in argomento idoneo e contemplato tra le fattispecie previste dalla Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali prot. n. 995 del 09/09/2013 relativa alla disponibilità dei veicoli ai fini dell'iscrizione all'Albo;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **15/04/2015** nella quale viene disposto l'accoglimento parziale delle istanze avanzate dall'impresa in data 20/0/2015 diniegando l'inserimento del mezzo targato AGS063 per i motivi richiamati in premessa

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: COOPERATIVA SOCIALE MONTERICCO

Con Sede a: MONSELICE (PD)

Indirizzo: VIA CANDIE, 2/C

CAP: 35043

C. F.: 02581720287

COOPERATIVA SOCIALE MONTERICCO

Numero Iscrizione VE04207

Prot. n.8085/2015 del 23/04/2015

Provvedimento di Modifica

Numero posizione: 0



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: **DF243HC**

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZFCC35A8005633758

Targa: **DF244HC**

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI
numero di telaio: ZCFC35A8005633760

Sono cancellati dalle categorie di iscrizione in essere i seguenti mezzi:

Targa: **AN724WE**

Tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Categorie e Classi:

Categoria 1 ord (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)

da:

Categoria: 1 ord

- esclusivamente per Multimateriale di RSU: classe D
- esclusivamente per Raccolta diff./Ingombranti: classe C
- esclusivamente per Centri di raccolta: classe C

a:

Categoria: 1 ord

- esclusivamente per Multimateriale di RSU: classe D
- esclusivamente per Raccolta diff./Ingombranti: classe C
- esclusivamente per Spazzamento meccanizzato: classe F
- esclusivamente per Centri di raccolta: classe C

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:

targa: DF244HC

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*] [15.01.11*]
[18.01.03*] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*]
[20.01.19*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*]
[20.01.32] [20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41]
[20.02.01] [20.03.01] [20.03.07]

[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

targa: DF243HC

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*] [15.01.11*]

COOPERATIVA SOCIALE MONTERICCO

Numero Iscrizione VE04207

Prot. n.8085/2015 del 23/04/2015

Provvedimento di Modifica

Numero posizione: 0



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

[18.01.03*] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*]
[20.01.19*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*]
[20.01.32] [20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41]
[20.02.01] [20.03.07]

[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

I mezzi di seguito indicati sono modificati come segue:

targa: CW272FF

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[20.03.01]

targa: CW564FF

tipo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:
[20.03.02] [20.03.03]

Tipologie di rifiuto cancellate per i mezzi sopraindicati
[20.03.01]

Art. 2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 2108/2014 del 07/02/2014 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

VENEZIA, 23/04/2015

Il Segretario
- Marco Casadei -

Il VicePresidente
- Luigi Masia -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

